



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 marzo 2019
(OR. en)

7371/19
ADD 1

CLIMA 73
ENV 276
TRANS 187
MI 248
ENT 68
DELECT 52

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1710 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO ₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1710 final ANNEX.

All.: C(2019) 1710 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2019
C(2019) 1710 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE

**che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli
commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi**

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono così modificati:

- (1) Nell'allegato I, al punto 1, lettera c), è aggiunto il seguente paragrafo:

"Nel caso dei veicoli omologati in più fasi incompleti di cui all'allegato II, parte A, punto 1 bis, al posto del valore M si utilizza la massa di monitoraggio (M_{mon}). La massa di monitoraggio è calcolata in base alla seguente formula:

$$M_{\text{mon}} = MRO_{\text{base}} \times B_0$$

dove:

MRO_{base} e B_0 sono i valori definiti nell'allegato II, parte A, punto 1 bis.1, lettera a)."

- (2) Nell'allegato II, la parte A è così modificata:

- (a) il punto 1.2 è soppresso con effetto dal 1° gennaio 2021;
(b) sono inseriti i seguenti punti 1 bis, 1 bis.1, 1 ter e 1 quater:

"1 bis Emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli omologati in più fasi della categoria N₁, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151

A decorrere dal 1° settembre 2019, per ciascun veicolo di base incompleto della categoria N₁ soggetto all'omologazione in più fasi a norma della direttiva 2007/46/CE, il costruttore determina e comunica alla Commissione le emissioni specifiche di CO₂ del veicolo di base in questione (di seguito "le emissioni di CO₂ di monitoraggio"), conformemente alla metodologia di cui al punto 1 bis.1.

La Commissione utilizza le emissioni di CO₂ di monitoraggio del veicolo di base incompleto ad essa comunicate a norma del primo paragrafo per calcolare le emissioni specifiche medie di CO₂ del veicolo di base del costruttore nell'anno civile in cui è immatricolato il veicolo omologato in più fasi completato, tranne nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 ter.

Per i veicoli di base completi, ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO₂ sono utilizzate le emissioni di CO₂ e la massa in ordine di marcia del veicolo.

1 bis.1 Calcolo delle emissioni specifiche di CO₂ del veicolo di base incompleto

Il costruttore del veicolo di base calcola il valore delle emissioni di CO₂ di monitoraggio del singolo veicolo di base incompleto con il metodo dell'interpolazione di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2 o 3.2.4 del regolamento (UE) 2017/1151, a seconda della metodologia applicata per l'omologazione delle emissioni del veicolo di base, secondo i termini definiti nel punto pertinente, con le seguenti eccezioni:

- (a) Massa del singolo veicolo

Il termine 'TM_{ind}' di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.1. o 3.2.4.1.1.1 del regolamento (UE) 2017/1151 è sostituito dalla massa standard del veicolo di base, DM_{base}, oppure, se del caso, dalla massa di prova del veicolo Low, TM_L, o dalla massa di prova del veicolo High, TM_H.

DM_{base} è calcolata in base alla seguente formula:

$$DM_{base} = MRO_{base} \times B_0 + 25 \text{ kg} + M_{VL}$$

dove:

MRO_{base} è la massa in ordine di marcia del veicolo base come definita nell'allegato XXI, punto 3.2.5, del regolamento (UE) 2017/1151

B_0 è il valore della massa della carrozzeria corrispondente a 1,375

M_{VL} è la massa rappresentativa del carico del veicolo, vale a dire il 28 per cento del carico massimo del veicolo, dove il carico massimo del veicolo è definito come la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico meno la massa in ordine di marcia del veicolo di base moltiplicato per B_0 , meno 25 kg

La cifra B_0 , è calcolata come media ponderata del rapporto tra la somma della massa in ordine di marcia dei veicoli di base incompleti per tutti i veicoli omologati in più fasi immatricolati nell'anno civile e la massa aggiunta standard calcolata in conformità all'allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008, e la massa in ordine di marcia dei veicoli di base per tutti i veicoli omologati in più fasi immatricolati negli anni civili 2015, 2016 e 2017.

La cifra B_0 è corretta entro il 31 ottobre 2021 in base ai valori di massa pertinenti dei veicoli omologati in più fasi immatricolati negli anni civili 2018, 2019 e 2020, calcolati con le seguenti formule:

Formula 1:

$$A_y = \frac{\sum_{i=1}^n Mf_i}{\sum_{i=1}^n Mb_i}$$

dove:

A_y è la media ponderata del rapporto tra M_{fi} e M_{bi}

M_{fi} è la massa in ordine di marcia del veicolo di base aumentata della massa aggiunta standard di cui all'allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008.

M_{bi} è la massa in ordine di marcia del veicolo di base

n è il numero di veicoli di base per tutti i veicoli omologati in più fasi nell'anno civile

Formula 2:

$$B_0 = \frac{\sum_{i=2018}^{2020} A_i n_i}{\sum_{i=2018}^{2020} n_i}$$

dove:

A_i è la media ponderata calcolata in base alla formula 1

n_i è il numero di veicoli di base per tutti i veicoli omologati in più fasi in un anno civile

Quando la massa standard del veicolo di base (DM_{base}) è inferiore alla massa di prova del veicolo Low (TM_L) della famiglia di interpolazione, TM_{ind} è sostituito da TM_L .

Quando la massa standard del veicolo di base (DM_{base}) è superiore alla massa di prova del veicolo High (TM_H) della famiglia di interpolazione, TM_{ind} è sostituito da TM_H .

(b) Resistenza al rotolamento del singolo veicolo

La resistenza al rotolamento del veicolo di base va usata ai fini dell'allegato XXI, suballegato 7, punti 3.2.3.2.2.2 o 3.2.4.1.1.2, del regolamento (UE) 2017/1151.

(c) Zona anteriore

Nel caso di un veicolo di base incompleto appartenente a una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, il costruttore deve determinare il termine "Af" di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151, conformemente a una delle seguenti opzioni:

- i) la zona anteriore del veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, in m^2 ;
- ii) il valore medio della zona anteriore del veicolo High e del veicolo Low della famiglia di interpolazione, in m^2 ;
- iii) la zona anteriore del veicolo High della famiglia di interpolazione, se non viene utilizzato il metodo dell'interpolazione, in m^2 .

Nel caso di un veicolo di base incompleto che non appartiene a una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, utilizzare il valore della zona anteriore del veicolo High della famiglia di interpolazione.

1 ter Rappresentatività del valore delle emissioni di CO₂ di monitoraggio

Ogni anno, a decorrere dall'anno civile 2020, la Commissione valuta la rappresentatività dei valori medi delle emissioni di CO₂ di monitoraggio comunicati dal costruttore del veicolo di base rispetto alla media delle emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli completati immatricolati nel pertinente anno civile e ne informa il costruttore.

Qualora, in ciascuno di due anni civili successivi, la valutazione dimostri una divergenza pari o superiore al 4 % tra la media delle emissioni specifiche di CO₂ di tutti i veicoli completati e la media delle emissioni di CO₂ di monitoraggio di tutti i veicoli di base del costruttore ad essi collegati, la Commissione utilizza la media delle emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli completati nell'anno civile successivo al fine di calcolare le emissioni specifiche medie di CO₂ del costruttore dei veicoli di base o di un

raggruppamento in tale anno. In caso di divergenze persistenti, il calcolo è ripetuto ogni tre anni.

1 quater Comunicazione dei dati da parte dei costruttori di veicoli di base

I costruttori di veicoli di base, per ogni veicolo di base incompleto o completo presentato per l'omologazione in più fasi e da essi venduto nell'anno civile precedente nell'Unione, comunicano alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i dati indicati di seguito:

- (a) numero di identificazione del veicolo;
- (b) identificatore della famiglia di interpolazione;
- (c) emissioni specifiche di CO₂ del veicolo di base;
- (d) zona anteriore (specificare l'opzione applicabile);
- (e) resistenza al rotolamento del veicolo di base;
- (f) massa di monitoraggio;
- (g) massa in ordine di marcia del veicolo di base;
- (h) massa rappresentativa del carico del veicolo quale definita al punto 1 bis.1 del presente allegato.";

- (c) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"I dati dettagliati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità oppure essere coerenti con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono. Gli altri dati dettagliati devono essere ricavati dalla documentazione di omologazione o dalle informazioni comunicate dal costruttore del veicolo di base a norma del punto 1 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia sufficientemente precisa. Se per un veicolo commerciale leggero il certificato di conformità indica una massa minima e una massa massima, ai fini del presente regolamento gli Stati membri utilizzano solo il valore massimo. Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano le emissioni specifiche di CO₂ per entrambi i tipi di carburante, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas."